





Allegato C al Decreto n° 043 del - 1 DIC. 2015

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

□ di essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale \* presso l'Azienda U.L.S.S. n. \_\_\_ di \_\_\_ dal \_\_\_

□ di non essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale

(\* barrare se già convenzionato al momento di presentazione della domanda. A tale proposito si presti particolare attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali)

- di essere residente nel Comune di \_\_\_ nella Circostrizione di (\*) \_\_\_ prov. \_\_\_ Via \_\_\_ n. \_\_\_ CAP \_\_\_ dal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ giorno mese anno

Qualora la residenza attuale sia stata acquisita successivamente al 31.01.2012, dichiara, inoltre:

- di essere stato residente alla data del 31.01.2012 e fino al \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, nel Comune di \_\_\_ prov. \_\_\_.

Indica, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, comma 7 del citato A.C.N., di voler accedere alla seguente riserva di assegnazione (barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):

- riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. 256/1991 e successive integrazioni e modificazioni [art. 16, comma 7, lett. a) - ACN]
□ riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo equipollente [art. 16, comma 7 lett.b) - ACN].

In caso di invio a mezzo PEC compilare obbligatoriamente anche i punti 1, 2 e 3

DICHIARA ALTRESÌ

- 1. di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00; a comprova indica i seguenti dati della marca da bollo utilizzata:
↳ data e ora di emissione \_\_\_
↳ IDENTIFICATIVO n. \_\_\_;
2. di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa;
3. di conservare l'originale della domanda di cui sopra per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione.

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma per esteso (\*)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell'ufficio:

\_\_\_\_\_

(1) Indicare espressamente le Aziende U.L.S.S. per le quali si intende concorrere.
(\*) In luogo dell'autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità



# Allegato C al Decreto n.0043 del - 1 DIC. 2015

## AVVERTENZE GENERALI

**Le domande di conferimento di incarico a tempo indeterminato nei servizi di Continuità Assistenziale, dovranno essere spedite a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Azienda U.L.S.S. n. 6 - Viale Rodolfi, 37 - 36100 – Vicenza, PEC: protocollo.centrale.ulssvicenza@pecveneto.it, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento di pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale.**

L'Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza provvederà all'individuazione degli aventi diritto anche per conto di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, che rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico. Possono presentare domanda di conferimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale valevole per il 2015.

**NOTA BENE:** *l'art. 15, comma 11 dell'A.C.N. per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., prevede che i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività disciplinate dallo stesso ACN, possano concorrere all'assegnazione dei relativi incarichi vacanti solo per trasferimento. Si richiama pertanto l'attenzione dei medici interessati sul fatto che l'essere già convenzionato per la continuità assistenziale - alla data di presentazione della presente domanda - non consente di partecipare alla procedura di assegnazione degli incarichi vacanti per graduatoria, poiché, come detto, il vigente A.C.N. dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all'assegnazione di un incarico vacante solo per trasferimento.*

Es.: un medico convenzionato per la continuità assistenziale, pure se iscritto nella vigente graduatoria unica regionale, non può concorrere per graduatoria all'assegnazione di incarichi vacanti, ma solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 63, comma 2, lett. a).

Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare **un'unica domanda**, conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del Veneto. **NEL CASO DI INVIO TRAMITE PEC NOMINALE SI SOTTOLINEA CHE OGNI SINGOLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE INVIATA CON UNA SINGOLA PEC E CHE L'OGGETTO VENGA SPECIFICATO PER ESTESO. NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE PIÙ DOMANDE DI PARTECIPAZIONE INVIATE CON UNA STESSA PEC. SI SOTTOLINEA INOLTRE CHE NEL CASO DI INVIO A MEZZO PEC DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE COMPILATI I PUNTI N. 1, 2 E 3 DELLA DOMANDA.** Si raccomanda di **scrivere in stampatello**.

**ATTENZIONE:** La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge n. 183/2011) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, **le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;** nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Pertanto i medici interessati alla domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, **non dovranno presentare alcuna certificazione**, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.

In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della residenza stessa.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria - l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione

Si precisa che i 10 punti per la residenza nella "località carente" previsti dall'art. 63 punto 4, lett. b) dell'ACN saranno attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Azienda U.L.S.S., ove viene pubblicato l'incarico vacante, da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2014, ossia **dal 31.01.2011** residenza nella Regione Veneto previsti dall'art. 63, punto 4, lett. c).

Ai sensi del sopracitato art. 63, co. 4 dell'ACN il requisito che dà diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

L'indicazione delle Aziende U.L.S.S. per le quali gli interessati intendono concorrere dovrà avvenire espressamente.

L'avviso di affissione, presso l'Azienda U.L.S.S. n. 6 dell'elenco dei medici aspiranti all'incarico, graduati nell'ordine risultante dai criteri previsti dall'art. 63, comma 4 dell'ACN, verrà successivamente pubblicato nel B.U.R.V., a cura della stessa Azienda.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di affissione decorrerà il termine di 15 giorni per l'esame dell'elenco suddetto trascorso il quale l'Azienda U.L.S.S. n. 6 procederà alla convocazione dei medici per l'accettazione degli incarichi.

La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'incarico.

=====

Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: *i dati personali che l'Azienda U.L.S.S. 6 acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall' art. 63 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.*

=====